

**L.R. 29 dicembre 2017, n. 45, art. 65**

Bando per l'erogazione di contributi destinati a interventi di salvaguardia di beni mobili, di proprietà di Comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti, che abbiano particolare valore storico e artistico.

- Art. 1 - *Finalità*
- Art. 2 - *Stanziamiento*
- Art. 3 - *Definizioni*
- Art. 4 - *Soggetti beneficiari*
- Art. 5 - *Requisiti di ammissibilità*
- Art. 6 - *Modalità e termini di presentazione della domanda*
- Art. 7 - *Comunicazioni*
- Art. 8 - *Avvio del procedimento e responsabile del procedimento*
- Art. 9 - *Istruttoria e procedimento valutativo*
- Art. 10 - *Motivi di esclusione*
- Art. 11 - *Criteri di valutazione*
- Art. 12 - *Composizione della graduatoria*
- Art. 13 - *Composizione ed entità del contributo*
- Art. 14 - *Finanziamento*
- Art. 15 - *Modalità di esecuzione e rendicontazione*
- Art. 16 - *Spese ammissibili*
- Art. 17 - *Trattamento dei dati*
- Art. 18 - *Obblighi di pubblicità*

**Art. 1 - Finalità**

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 65 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, di seguito indicata come L.R. 45/2017, il presente Bando stabilisce i termini e disciplina criteri e modalità per l'erogazione di contributi regionali a sostegno di interventi finalizzati alla salvaguardia di beni mobili, risalenti almeno al XIX secolo, di proprietà di Comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti, che abbiano particolare valore storico e artistico, attualmente non inseriti in percorsi o raccolte museali.

**Art. 2 - Stanziamiento**

1. La dotazione finanziaria per l'esercizio 2018 è pari a Euro 150.000,00, allocata nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2018-2020, sul capitolo 103617 ad oggetto "Interventi regionali per la salvaguardia di beni mobili di particolare valore storico e artistico di proprietà dei Comuni - Contributi agli investimenti (Art. 65, L.R. 29/12/2017, n. 45)".

**Art. 3 - Definizioni**

1. Ai fini del presente Bando, si intende per:

a) beni mobili: dipinti, sculture, arredi, manufatti delle arti minori, manoscritti, libri antichi e di pregio, documenti archivistici e qualsivoglia altra tipologia di opere aventi particolare valore storico e artistico, datati fino al XIX secolo compreso, di proprietà di Comuni del Veneto con popolazione inferiore ai trentamila abitanti, attualmente non inseriti in percorsi o raccolte museali;



a2db0620



b) interventi di salvaguardia: interventi conservativi, di recupero e finalizzati alla valorizzazione dei beni di cui alla lettera a) nonché alla pubblica fruibilità dei medesimi.

#### **Art. 4 - Soggetti beneficiari**

1. Possono essere beneficiari di contributo a valere sulla L.R. 45/2017, art. 65 i Comuni del Veneto con popolazione inferiore ai trentamila abitanti.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere proprietari dei beni per i quali presentano domanda di contributo.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a produrre un atto unilaterale d'obbligo al mantenimento in regime di fruizione pubblica dei beni per un periodo di almeno dieci anni dalla data del provvedimento di concessione.
4. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad acquisire e documentare preventivamente l'autorizzazione della competente Soprintendenza, o, nelle more, a presentarne la richiesta sottoposta alla medesima.
5. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di contributo.

#### **Art. 5 - Requisiti di ammissibilità**

1. Sono ammissibili a contributo i progetti che presentino i seguenti requisiti:
  - a) avere come contenuto interventi di salvaguardia di beni mobili, risalenti almeno al XIX secolo, di proprietà di Comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti, che abbiano particolare valore storico e artistico, e non siano attualmente inseriti in percorsi o raccolte museali;
  - b) essere finalizzati alla conservazione e alla pubblica fruibilità degli stessi;
  - c) non essere ancora avviati all'atto di presentazione della domanda;
  - d) non godere di ulteriori contributi da parte della Regione del Veneto, a valere su alcun'altra legge regionale.

#### **Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda**

1. La domanda, redatta nella forma dell'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve essere presentata secondo l'apposita modulistica, e sottoscritta dal legale rappresentante del Comune richiedente. Dovrà recare in oggetto la dicitura *"Domanda di contributo ai sensi della L.R. 45/2017, art. 65 – Interventi per la salvaguardia di beni mobili, di proprietà di Comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti, che abbiano particolare valore storico e artistico"*.
2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - a) relazione tecnica, possibilmente corredata da elaborati grafici e multimediali, sui beni interessati, con dati precisi relativi a: cronologia, attribuzione, notizie storico critiche, stato di conservazione, caratteristiche, rapporto con il contesto territoriale di riferimento, etc., redatta secondo l'apposito modello;
  - b) progetto di restauro, redatto da un professionista qualificato, per ciascuno dei beni ricompresi nella relazione di cui alla precedente lettera a), che esponga le modalità operative previste, la durata (con cronoprogramma) e i costi nel dettaglio (con prospetto economico), IVA e ogni altro onere incluso;
  - c) atto formale d'impegno al cofinanziamento minimo del 20% rispetto al costo globale del progetto, con fondi propri o di terzi, comunque provenienti da contributi non regionali;
  - d) atto unilaterale d'obbligo al mantenimento in regime di fruizione pubblica dei beni per un periodo di almeno dieci anni dalla data del provvedimento di concessione;
  - e) autorizzazione rilasciata dalla competente Soprintendenza o, nelle more, copia della richiesta presentata alla medesima;
  - f) copia fotostatica fronte/retro di un valido documento d'identità del firmatario;
  - g) elenco dei documenti allegati.
3. L'istanza di contributo, comprensiva degli allegati e dell'elenco degli stessi, va trasmessa mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, [beniattivaculturalisport@pec.regione.veneto.it](mailto:beniattivaculturalisport@pec.regione.veneto.it); la domanda e tutti gli allegati dovranno essere presentati esclusivamente in formato .PDF, specificando in oggetto: *"Domanda L.R. 45/2017, art. 65 – Salvaguardia Beni Mobili"*.
4. Le richieste dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 28 novembre 2018. In conformità a quanto disposto dalla legge regionale 3 agosto 1982, n. 23, così come modificata dall'art. 41 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, le domande si intendono prodotte in tempo utile se spedite entro il termine stabilito per la presentazione. Le domande spedite fuori termine saranno considerate irricevibili.



a2db0620



**Art. 7 - Comunicazioni**

1. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti per iscritto alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) [beniattivaculturalisport@pec.regione.veneto.it](mailto:beniattivaculturalisport@pec.regione.veneto.it); le richieste dovranno recare in oggetto la dicitura: "L.R. 45/2017, art. 65 - Salvaguardia Beni Mobili. Richiesta chiarimenti".

2. Le risposte ai quesiti formulati in tempo utile, entro e non oltre i sette giorni precedenti la scadenza, verranno pubblicate sul sito ufficiale della Regione del Veneto, nella pagina dedicata al presente Bando.

**Art. 8 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento**

1. Vengono di seguito indicati gli elementi e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990.

*Amministrazione competente:* Regione del Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e Sport;

*Oggetto del procedimento:* Bando per l'erogazione di contributi destinati a interventi di salvaguardia di beni mobili, di proprietà di Comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti, che abbiano particolare valore storico e artistico;

*Responsabile del procedimento:* Fausta Bressani, direttore U.O. Promozione e Valorizzazione Culturale;

*Data:* la procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del presente Bando, e si concluderà entro il termine di 90 giorni.

*Ufficio in cui si può prendere visione degli atti:* U.O. Promozione e Valorizzazione Culturale, P.O. Valorizzazione Beni Culturali e Paesaggio.

2. Il presente articolo vale a tutti gli effetti quale "comunicazione di avvio del procedimento", di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

**Art. 9 - Istruttoria e procedimento valutativo**

1. La competente Struttura regionale, attraverso l'attività istruttoria, verificherà l'ammissibilità delle domande, accertandone completezza e regolarità formale, nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti e dei requisiti oggettivi dei progetti.

2. Laddove l'istruttoria evidenzia motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, questi sono comunicati ai richiedenti, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii, con l'invito a voler formulare eventuali osservazioni entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della notifica.

3. I progetti risultati ammissibili saranno valutati, sulla base dei criteri e indicatori di punteggio di seguito evidenziati, all'art. 11 del presente Bando.

**Art. 10 - Motivi di esclusione**

1. Costituiscono motivi di esclusione:

- a) la presentazione della domanda da parte di soggetti diversi da quelli indicati all'art. 4 del presente Bando;
- b) la carenza di uno dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5 del presente Bando;
- c) la presentazione della domanda oltre il termine e/o senza il rispetto delle modalità di cui all'art. 6 del presente Bando;
- d) la mancata sottoscrizione della domanda;
- e) il mancato rispetto di quanto disposto dal presente Bando, all'art. 4, comma 3, circa l'obbligo al mantenimento in regime di fruizione pubblica dei beni per un periodo di dieci anni dalla data del provvedimento di concessione;
- f) il mancato rispetto di quanto disposto dal presente Bando circa l'impegno alla compartecipazione finanziaria per almeno il 20% del costo globale dell'intervento da parte del richiedente.

2. I progetti escludibili per uno o più dei motivi elencati al comma precedente non saranno ammessi alla valutazione.

**Art. 11 - Criteri di valutazione**

1. Nella valutazione saranno tenuti in particolare considerazione gli interventi maggiormente significativi e qualitativamente apprezzabili, in via prioritaria riferiti alle testimonianze di datazione più alta, di attribuzione più significativa, e con speciale riguardo ai manufatti che per lo stato di conservazione necessitano di misure più urgenti a salvaguardia. Come prescritto dalla legge, si terrà conto della rilevanza e importanza storica dei beni nel contesto territoriale di riferimento. Verranno inoltre considerati prioritari gli interventi per i quali i Comuni richiedenti dispongano di una progettualità a livello già esecutivo, ossia munito del necessario nulla osta a procedere della competente Soprintendenza o, in subordine, corredato dalla richiesta di autorizzazione



a2db0620



presentata alla Soprintendenza stessa. Costituirà infine elemento di premialità la capacità di cofinanziamento garantita dal richiedente con fondi propri o di terzi, in modo da promuovere il maggiore impegno, oltre al livello di percentuale minima del 20% stabilita come obbligatoria.

2. Saranno quindi oggetto di valutazione, ai fini della costituzione della graduatoria per il riparto dei contributi, i seguenti aspetti:

a) valenza dei beni = **fino a 25 punti**, sulla base dei seguenti parametri: datazione del monumento, rilevanza storico artistica, anche in relazione all'importanza dell'artefice e/o all'attribuzione, stato di conservazione, rapporto con il contesto territoriale;

b) validità della proposta progettuale: **fino a 10 punti**, sulla base della qualità del progetto di restauro sul piano tecnico; si considereranno prioritariamente i progetti di intervento già muniti della necessaria autorizzazione della competente Soprintendenza, cui saranno attribuiti **10 punti** aggiuntivi;

c) compartecipazione finanziaria (oltre il 20% d'obbligo) da parte del soggetto proponente: **da 1 a 10 punti**. La partecipazione con la quota minima obbligatoria del 20% non riconosce alcun punteggio. Il coinvolgimento di soggetti terzi nel finanziamento, quali banche e fondazioni, dà diritto all'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di **5 punti**.

3. A parità di punteggio assegnato, l'ordine di graduatoria sarà determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

a) progetti che hanno ottenuto punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 2, lettera a);

b) progetti che hanno ottenuto punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 2, lettera b);

c) progetti che hanno ottenuto punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 2, lettera c);

d) progetti che comportano per l'Amministrazione regionale l'attribuzione di un contributo di minore entità.

#### **Art. 12 - Composizione della graduatoria**

1. Al termine della valutazione, la graduatoria verrà definita secondo l'ordine decrescente di punteggio dei progetti da finanziare, con l'indicazione dell'importo del contributo concesso, ed eventualmente dei progetti ammessi ma non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili.

2. Contestualmente alla graduatoria sarà pubblicato l'elenco dei progetti non ammissibili, con la relativa indicazione delle motivazioni di non ammissibilità.

#### **Art. 13 - Composizione ed entità del contributo**

1. Il contributo regionale potrà coprire fino all'80% del costo globale del progetto: la rimanente quota è a carico del soggetto proponente, anche con l'eventuale concorso di terzi.

2. I soggetti proponenti sono tenuti a dichiarare eventuali altri contributi ottenuti per la medesima iniziativa; ferma restando la non cumulabilità di finanziamenti regionali concessi per lo stesso intervento, possono tuttavia essere cumulabili al contributo regionale altri finanziamenti, cui è peraltro connesso un fattore di valutazione positiva, come precisato all'art. 11, comma 2, lettera c) del presente Bando.

3. Ciascun progetto potrà beneficiare del contributo regionale fino a un limite massimo di Euro 15.000,00.

4. Qualora la spesa totale del progetto, in sede di rendicontazione, risulti inferiore rispetto a quella prevista e indicata nella domanda, il contributo regionale sarà ridotto fino alla stessa misura percentuale chiesta in sede di domanda e concessa. In fase di rendicontazione si verificherà inoltre che sia rispettata la modalità di compartecipazione finanziaria, anche con il concorso di soggetti terzi, laddove essa abbia generato l'attribuzione di un punteggio.

#### **Art. 14 - Finanziamento**

1. La composizione della graduatoria e la conseguente assegnazione di contributi daranno luogo a finanziamento dei progetti fino a esaurimento delle risorse disponibili a valere sugli stanziamenti previsti per spese d'investimento dalla L.R. 45/2017, art. 65.

#### **Art. 15 - Modalità di esecuzione e rendicontazione**

1. Il soggetto beneficiario è tenuto ad attuare l'intervento ammesso a finanziamento regionale secondo le modalità, nelle tempistiche e con le spese dichiarate in sede di domanda.

2. Ogni eventuale proposta di modifica per sopravvenute necessità dovrà essere preventivamente comunicata, con le relative motivazioni, ai competenti Uffici regionali, e da questi autorizzata, purché la variazione non incida sugli elementi che costituiscono oggetto di valutazione in misura tale da alterare gli equilibri della graduatoria.



a2db0620



3. Il beneficiario, anche in corso d'opera, consentirà tutte le verifiche e/o le attività di monitoraggio che la Regione dovesse disporre.
4. Ciascun contributo sarà liquidato in soluzione unica, su presentazione di relazione sull'esecuzione progettuale, della relativa rendicontazione delle spese e regolare documentazione contabile attestante i pagamenti effettuati.
5. All'atto della rendicontazione, il beneficiario dovrà presentare a consuntivo un'attestazione di congruità dell'esecuzione da parte della competente Soprintendenza.

**Art. 16 - Spese ammissibili**

1. Sono considerate ammissibili ai fini del presente Bando:
  - a) spese relative a studi, indagini, progettazione, etc., nella misura massima del 10% dell'importo complessivo dell'intervento;
  - b) spese per rilievi, sicurezza, prove di laboratorio, sondaggi, indagini propedeutiche alla progettazione, nonché le spese di pubblicità relative alle gare d'appalto;
  - c) spese per la realizzazione dell'intervento;
  - d) spese per l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dall'attuatore, nonché per ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale o assicurativo, se previsto dalla legge, purché non recuperabili, e nella misura in cui rimangano effettivamente a carico del beneficiario.
2. Sono ammissibili solo le spese inerenti all'intervento specifico, comprovate da idonea documentazione giustificativa.

**Art. 17 - Trattamento dei dati**

1. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali nell'ambito del presente procedimento, l'informativa ex art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR sarà accessibile in internet, presso la pagina del sito istituzionale della Regione del Veneto dedicata al presente Bando.

**Art. 18 - Obblighi di pubblicità**

1. Al termine dell'intervento, il beneficiario dovrà dare adeguata pubblicità alla concessione del contributo regionale, in forme e modalità da concordarsi con gli Uffici competenti, anche a seconda della natura e della tipologia dei beni interessati dall'intervento stesso.
2. Su tutti i mezzi con i quali verrà reso noto, pubblicato e promosso l'intervento (targhe, messaggi pubblicitari, siti internet, manifesti, volantini, inviti e quant'altro) va apposto il logo contributo della Regione del Veneto, in conformità ai criteri per l'immagine coordinata, che verranno comunicati ai beneficiari.
3. In presenza del logo, nelle sue prossimità o anche separatamente, sarà riportata la formula "Intervento finanziato ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, art. 65".
4. La realizzazione e la pubblicazione di tutto il materiale di cui al presente articolo dovrà essere preventivamente sottoposta all'approvazione della competente Struttura regionale.



a2db0620

